

Con ordinanza 4 luglio 2018, nel procedimento rgn 11261/2018 attori Venturi Mirko (VNTMRK67A17A944M) D'Ambrosio Renato (DMBRNT53S19H501P) e compendio box A1 A3 in Roma Via Carcani 32 (97711330585) / convenuto Complesso Immobiliare Carcani (97325720585), il Tribunale di Roma ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini del convenuto, fissando l'udienza di comparizione al 8 maggio 2019 ore 9,30; Con decreto 22 novembre 2018 il Presidente del Tribunale di Roma ha autorizzato la notifica per pubblici proclami; i predetti attori, difesi dall'Avv. Andrea Bernardini (fax 063336548 pec andreabernardini@legalmail.it) e presso di lui domiciliati in Roma, Via Guido Banti n. 34, giusta procura agli atti del procedimento sopra indicato, citano i condomini proprietari o titolari di diritti reali e loro eventuali eredi di box e posti auto ed altre unità immobiliari siti nel Complesso Immobiliare Carcani in Roma, a comparire avanti al Tribunale Civile di Roma, nota sede, all'udienza del 8 maggio 2019, ore 09,30, sezione 5^a, Giudice dott. Miccio, con invito a costituirsi ex art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza sopra indicata, con avvertenza che in difetto incorreranno nelle decadenze ex artt. 38 e 167 c.p.c. e, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir: 1) accertare e dichiarare l'applicabilità all'ente convenuto delle norme in materia di condominio degli edifici, anche ai sensi dell'art. 1117 bis cc e in ogni caso, ai fini delle domande che si propongono con il presente atto, degli artt. 1136 e 1138 cc; 2) accertare e dichiarare la nullità o, in ogni caso, l'inefficacia della norma di cui all'art. 14 co. 4 del regolamento del convenuto (con la quale si prevede che lo svolgimento, le attribuzioni e le maggioranze delle assemblee riguardanti le comproprietà di cui all'art. 8 del regolamento medesimo, siano regolate dagli artt. 1100 e ss cc) per violazione dell'art. 1138 cc, con riferimento inderogabilità dell'art. 1136 cc; 3) per

l'effetto e comunque, dichiarare l'annullamento e, in ogni caso, l'inefficacia della deliberazione impugnata al punto 1) all'Odg dell'assemblea dell'11 gennaio 2018, per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese di lite. Avv. Andrea Bernardini